



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 23

Seduta pubblica

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015  
- APPROVAZIONE

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di giugno alle ore 20:00 in Bibbiano, nella sede municipale. In seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nel tempo prescritti dalla Legge e Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale, per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

All'appello risultano

1	CARLETTI ANDREA	presente
2	BARTOLI TANIA	presente
3	CAGNI VALENTINA	presente
4	CATELLANI SIMONE	assente
5	CHIERICI ROBERTA	presente
6	DEVINCENZI SARA	assente
7	FARIOLI CHRISTIAN	presente
8	MENOZZI GABRIELE	presente
9	PADERNA ANNAMARIA	presente
10	VENESSELLI MATTIA	presente
11	VERGALLO MAURIZIO	presente
12	VIOLI FULVIO	presente
13	ZUELLI VANNA	presente

Risultano presenti gli assessori non consiglieri: Catellani Emillo, Bellelli Loretta, Curti Matteo.

Hanno giustificato l'assenza i Sigg.: Catellani Simone, Devincenzi Sara.

Assiste Il Segretario comunale Dott.ssa Francesca Cerminara la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presidente Sig. Andrea Carletti.

Scrutatori Sigg.ri: Chierici Roberta, Paderna Annamaria, Zuelli Vanna.



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Delibera n. 23 del 16/06/2015

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015  
- APPROVAZIONE**

Il dibattito consiliare del presente punto costituirà, una volta trascritto, parte integrante della delibera di approvazione del verbale dell'intera seduta del 16.06.2015

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014) istituisce, a decorrere dall'anno 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), composta dall'Imposta municipale propria (IMU), dalla Tassa sui rifiuti (TARI), e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 703, della L. n. 147/2013 stabilisce che: "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";

VISTA in specifico la normativa sull'IMU:

- l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dall'anno 2012, dell'Imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23/2011, e successive modifiche ed integrazioni;
- tutte le disposizioni del D.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI, in quanto compatibili e ove richiamate;
- i commi 707 e seguenti dell'art. 1, della L. n. 147/2013;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, in tema di potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dall'art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

RICHIAMATO altresì in specifico il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, che demanda al Consiglio comunale di deliberare, ai sensi del succitato art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, le aliquote dell'IMU in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota di base dell'imposta pari allo 0,76 %;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 13/5/2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 è stato differito al 30 luglio 2015;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

STABILITO che l'art. 1, comma 380, della L. n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013), come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. n. 147/2013, prevede che a decorrere dall'anno 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;

STABILITO altresì che:

- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito dalla L. 28/10/2013, n. 124, introduce, con decorrenza dall'anno 2014, l'esenzione dall'IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, modificando l'art. 13, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- il comma 707 dell'art. 1, della L. n. 147/2013, con le modifiche apportate all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dispone l'esenzione dall'IMU:
  - per l'abitazione principale, purché non classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9, e le relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione previste per le abitazioni principali, considerandosi inoltre per abitazione principale le altre fattispecie ad essa assimilate anche da Regolamento comunale IMU;
  - per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
  - per la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- il comma 708 dell'art. 1, della L. n. 147/2013 dispone l'esenzione dall'IMU a partire dall'anno 2014 per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214;
- l'art. 9 bis del D.L. 28/3/2014, n. 47, convertito nella L. 23/5/2014, n. 80, dispone, a partire dall'anno 2015, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

DATO ATTO che la detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze è pari ad euro 200;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/04/2012, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell'IMU, e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che si rende necessario definire, per l'anno 2015, le aliquote dell'IMU, tenuto conto dei tagli e delle risorse del federalismo fiscale, nel rispetto della legge, e nella salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 5/8/2014, con la quale, per l'anno 2014:

- sono state determinate le seguenti aliquote IMU:
  1. aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti seguenti: 0,98 %;
  2. aliquota per l'abitazione principale di cat. A1 A8 A9 e relative pertinenze: 0,60 %;
  3. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998: 0,76 %;
  4. aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "secondo case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locatate non a canone concertato, abitazioni concesse in comodato, abitazioni destinate alla vendita dalle imprese costruttrici, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono locati a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, e non sono classificati nella cat. catastale A10), e per tutti i fabbricati classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti: 1,06 %;
  
- in riferimento ai fabbricati ad uso abitazione concessi in locazione a canone concertato di cui alla L. n. 431/1998, si è previsto:
  1. quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, l'obbligo, per ogni soggetto passivo, di presentare al comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;
  2. che l'aliquota prevista si applichi all'abitazione ed alle relative pertinenze;
  3. quali pertinenze gli immobili destinati ed effettivamente utilizzati a servizio dell'abitazione medesima, classificati nelle categorie catastali C2, C6, C7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (quindi massimo n. 3 pertinenze);
  4. che l'aliquota prevista venga concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;
  5. che l'aliquota prevista si applichi per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;
  6. che il beneficiario dell'aliquota prevista comunichi all'ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato;



## Comune di Bibbiano

Provincia di Reggio Emilia

DATO ATTO che con la delibera di Giunta comunale n. 125 del 11/12/2014 sono state fissate le linee di indirizzo sulle politiche abitative, in cui l'Amministrazione:

- prende atto della presenza sul territorio ormai da anni di famiglie che accedono con difficoltà al mercato degli affitti immobiliari a causa di condizioni di vulnerabilità, spesso derivante da lavoro precario, in un contesto profondamente segnato dalla perdurante crisi economica che ha contribuito ad aumentare il numero di famiglie con difficoltà socio-economiche e abitative;
- ritiene opportuno favorire lo sviluppo di nuove soluzioni di condivisione abitativa e lo sviluppo di nuove e innovative forme di socialità;
- in specifico propone di valutare percorsi ad evidenza pubblica che consentano agevolazioni fiscali sulla tassazione locale per chi mette a disposizione un alloggio da affittare, a prezzi concordati, a nuclei segnalati dai servizi sociali;

CONSIDERATO opportuno in questo difficile momento di incessante crisi economica:

- contribuire nel sostenere le famiglie che rientrano in condizioni di vulnerabilità (situazione di difficoltà economica, di disequilibrio temporaneo, fragilità sociale) e che si trovano in una situazione di emergenza abitativa o che sono senza casa, con l'individuazione sul territorio di immobili a destinazione abitativa sfitti e comunque vuoti;
- per incentivare la risposta dei proprietari alla domanda sociale di abitazioni, concedere un vantaggio fiscale con una riduzione dell'aliquota IMU al minimo di legge;

RITENUTO pertanto per l'anno 2015:

- 1) di definire le aliquote dell'IMU confermando le aliquote stabilite per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 5/8/2014;
- 2) di prevedere altresì un'aliquota IMU ridotta pari allo 0,46 % relativamente ai fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa; in riferimento a tale fattispecie si stabilisce che:
  - a) si considerano nuclei familiari in situazione di vulnerabilità coloro che:
    - si trovano in situazioni di difficoltà economica, disequilibrio temporaneo, fragilità sociale, e che sono segnalati come tali dai servizi sociali;
    - presentano un ISEE compreso tra € 10.500 e € 18.000;
    - si trovano in una situazione di emergenza abitativa o senza casa;
    - non possiedono immobili ad uso abitativo nel territorio o nei Comuni limitrofi;
  - b) ogni soggetto passivo dell'IMU, a seguito dell'effettiva stipula del contratto di locazione, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, deve presentare al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intende iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;
  - c) l'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;
  - d) l'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

- e) il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato.

RICORDATO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, dispone:

- al comma 13-bis che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il Comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- al comma 15 che: "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997";

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti della IUC;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, e dell'art. 15 del Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 14/2/2013;



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 11
consiglieri votanti	n. 9
consiglieri astenuti	n. 2 ( Annamaria Paderna e Maurizio Vergallo Gruppo "Bibbiano Bene Comune)
voti contrari	n. 1 ( Christian Farioli Gruppo "Centrodestra per Bibbiano")
voti favorevoli	n. 8

**DELIBERA**

tenuto conto di tutto quanto in premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento, per l'anno 2015

1. di stabilire le seguenti aliquote IMU, confermando le aliquote previste per l'anno 2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 5/8/2014, e prevedendo altresì un'aliquota IMU ridotta pari allo 0,46 % relativamente ai fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa:

	<b>ALIQUOTE IMU 2015</b>
<b>1) Aliquota ordinaria per tutti i tipi di immobili, ad eccezione dei fabbricati di cui ai punti 2 3 4 5 seguenti.</b>  In particolare ci si riferisce a: cat. A10, catt. B, catt. C1 C3 C4 C5, catt. D, catt. E, aree fabbricabili, terreni agricoli. NOTA: per i soli fabbricati di cat. D è versata allo Stato la parte di imposta calcolata ad aliquota dello 0,76 %, la restante parte calcolata allo 0,22 % è versata al Comune.	<b>0,98 %</b>
<b>2) Aliquota per l'abitazione principale di categoria catastale A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze.</b>  Con detrazione di euro 200, prevista dall'art. 13, comma 10, D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214. Per pertinenze si intendono quei fabbricati classati nelle cat. catastali C2 C6 C7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria. Si considerano inoltre abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, nonché le altre fattispecie ad essa assimilate per legge e per Regolamento comunale IMU.	<b>0,60 %</b>



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

<p><b>3) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a canone concertato (L. n. 431/1998).</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <p>a) Quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, ogni soggetto passivo presenti al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intendono iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili concessi in locazione nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</p> <p>b) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</p> <p>c) L'aliquota prevista viene concessa solamente per i contratti regolarmente registrati ai sensi di legge, e stipulati in conformità alla L. n. 431/1998, ai sensi dell'Accordo territoriale definito in data 4/4/2005 per il Comune di Bibbiano;</p> <p>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</p> <p>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato.</p>	<p><b>0,76 %</b></p>
<p><b>4) Aliquota fabbricati ad uso abitazione e per le relative pertinenze concessi in locazione a nuclei familiari in condizione di vulnerabilità e che si trovano in uno stato di emergenza abitativa o che sono senza casa.</b></p> <p>In riferimento a tale fattispecie si prevede che:</p> <p>a) Si considerano nuclei familiari in situazione di vulnerabilità coloro che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Si trovano in situazioni di difficoltà economica, disequilibrio temporaneo, fragilità sociale, e che sono segnalati come tali dai servizi sociali;</li><li>• presentano un ISEE compreso tra € 10.500 e € 18.000;</li><li>• si trovano in una situazione di emergenza abitativa o senza casa;</li><li>• non possiedono immobili ad uso abitativo nel territorio o nei Comuni limitrofi;</li></ul> <p>b) Ogni soggetto passivo dell'IMU, a seguito dell'effettiva stipula del contratto di locazione, quale condizione indispensabile per avere diritto al riconoscimento dell'aliquota stabilita, deve presentare al Comune, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, apposita dichiarazione, su moduli predisposti dall'Ufficio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno in cui intende iniziare ad applicare l'aliquota, dove si comunichino i dati degli immobili nonché gli estremi di registrazione dei relativi contratti;</p> <p>c) L'aliquota prevista si applica all'abitazione ed alle relative pertinenze; quali pertinenze si intendono gli stessi immobili così come definiti dalla legge per l'abitazione principale;</p> <p>d) L'aliquota prevista si applica per l'intera durata del contratto, come risultante dall'anzidetta apposita dichiarazione, e comunque per il periodo corrispondente a quello interessato dall'applicazione dall'aliquota;</p> <p>e) Il beneficiario dell'aliquota prevista comunica all'Ufficio tributi, con mezzi idonei che ne garantiscano la ricezione, l'eventuale scadenza anticipata del contratto di locazione che si verifichi nel periodo interessato.</p>	<p><b>0,46 %</b></p>
<p><b>5) Aliquota per i fabbricati ad uso abitazione c.d. "seconde case" (abitazioni tenute a disposizione, abitazioni vuote, abitazioni locate che non rientrano nelle fattispecie di cui ai punti 3 e 4 precedenti, abitazioni concesse in comodato, in generale tutti i fabbricati di cui alla cat. catastale A che non sono abitazioni principali, non sono riconducibili alle locazioni di cui alle fattispecie dei punti 3 e 4 precedenti, e non sono classati nella cat. catastale A10), e per tutti i fabbricati classati nelle categorie catastali C2, C6, C7, che non rientrano nelle eccezioni di cui ai punti precedenti.</b></p>	<p><b>1,06 %</b></p>





**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

2. di dare atto che, per espressa previsione di legge, si devono considerare esenti da IMU:
- a) le abitazioni principali diverse dagli immobili di cat. A/1 A/8 A/9 e relative pertinenze; si considerano inoltre per abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, nonché le altre fattispecie ad essa assimilate anche da Regolamento comunale IMU;
  - b) i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  - d) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - e) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
  - f) la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - g) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
3. di dare atto altresì che le suddette deliberazioni saranno valide anche per gli anni successivi nel caso di assenza di variazioni.

Con successiva e separata votazione,

Con voti espressi nei modi di legge e con il seguente esito:

consiglieri presenti	n. 11
consiglieri votanti	n. 9
consiglieri astenuti	n. 2 ( Annamaria Paderna e Maurizio Vergallo Gruppo "Bibbiano Bene Comune)
voti contrari	n. 1 ( Christian Farioli Gruppo "Centrodestra per Bibbiano")
voti favorevoli	n. 8



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

**DELIBERA**

la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m. stante la necessità cogente di provvedere all'imminente approvazione del Bilancio previsionale 2015, con contestuale approvazione del programma triennale 2015-2017 e dell'elenco annuale 2015.

**PARERE DEL REVISORE**

Oggi 9 giugno 2015, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Bibbiano ha esaminato la proposta di delibera avente ad oggetto "Aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015 - Approvazione", ai sensi dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000.

Per tale proposta il Revisore, dopo aver preso visione:

- ◆ della normativa vigente;
- ◆ della proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;
- ◆ del parere favorevole di regolarità tecnica;
- ◆ del parere favorevole di regolarità contabile;
- ◆ della documentazione richiesta;

**tenuto conto**

- ◆ che l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 prevede, fra gli altri, che il revisore rilasci specifico parere in materia di applicazione dei tributi locali;

il Revisore esprime parere

**FAVOREVOLE**

ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 relativamente a:


- osservanza delle norme di legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del Tuel, dei postulati dei principi contabili degli enti locali e del principio contabile n. 1 degli enti locali;
- congruità, coerenza esterna ed interna, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi;

**invita l'Amministrazione comunale**

ad allegare il presente parere alla documentazione da consegnare per la discussione e l'approvazione della proposta di deliberazione.

Bibbiano, 9 giugno 2015.

**Il Revisore dei Conti**



COMUNE DI BIBBIANO  
PROTOCOLLO GENERALE  
N.0006228 - 10.06.2015  
CAT. I CLASSE 6 ARRIVO

Uffici: Rag.





**COMUNE DI BIBBIANO**

Provincia di Reggio Emilia

**DELIBERAZIONE DI C.C. N.                    DEL**

**OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER  
L'ANNO 2015 - APPROVAZIONE**

**AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:**

**PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' TECNICA**

BIBBIANO, Li \_\_\_\_\_

FIRMA *Giuseppe Paolo*

**AI SENSI DELL'ART. 49 DELLA LEGGE 18/08/2000 N. 267:**

**PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  
REGOLARITA' CONTABILE**

BIBBIANO, Li \_\_\_\_\_

FIRMA *Giuseppe Paolo*





**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

DELIBERAZIONE DI C.C. N. \_\_\_\_ DEL 16/06/2015

OGGETTO: ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015  
- APPROVAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 18/08/2000 N: 267:

**FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BILANCIO ED AFFARI  
FINANZIARI IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

BIBBIANO, LI 10/06/2015

Paola Mussini

\*\*\*\*\*

**FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA'  
CONTABILE**

BIBBIANO, LI 10/06/2015

Paola Mussini



**Comune di Bibbiano**  
**Provincia di Reggio Emilia**

Letto confermato e sottoscritto

Il Presidente  
Andrea Carletti

Il Segretario  
Francesca Cerminara

---

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio nel sito istituzionale accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, L. 69/2009) per restarvi 15 giorni consecutivi a partire dal 09/07/2015 al 24/07/2015 ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. 267/2000.

Bibbiano, li 09/07/2015

Il Segretario  
Francesca Cerminara